

Allegato "B" all'atto n. 14.882 della Raccolta del Notaio Roberto Braccio di Brindisi.

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e segg. del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "DI.T.N.E - DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma breve "DITNE S.C.a.r.l.", di seguito denominata "Società".

Articolo 2

Sede sociale

1. La Società ha sede legale in Brindisi.
2. Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, filiali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

Durata della Società


La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due milacinquanta). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci assunta nelle forme di legge.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha la finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi nel campo dell'Energia e dell'Ambiente e si focalizzerà sui seguenti obiettivi strategici:

- consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà produttive nazionali nel settore dell'Energia e dell'Ambiente, nonché alle strategie europee condivise per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la costituzione (o il consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo ad alto rischio in compartecipazione con le aziende leader nei rispettivi settori;
- supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della Ricerca Scientifica e Tecnologica che si avvarranno del Distretto per sostenere la partecipazione, il coordinamento e l'avvio di progetti ed iniziative nazionali ed internazionali interessanti i settori di attività della Società;
- promozione attiva per la connessione della pluralità di soggetti dislocati nella filiera delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti energetiche, delle energie rinnovabili, della salvaguardia ambientale e della ricerca ad esse associata, in modo da promuoverne la cooperazione e l'intera-



zione, al fine di realizzare una nuova sinergia tra competenze ed eccellenze scientifiche e culturali e capacità produttive ed imprenditoriali;

- realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo sviluppo diffuso dei processi di innovazione;

- promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio intesa a favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, anche attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzate alla costruzione di banche dati condivise;

- potenziamento e facilitazione dell'accesso alle strutture ed alla strumentazione per la ricerca, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali che mettano a sistema le risorse esistenti;

- sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la presenza del sistema nazionale della ricerca e dell'innovazione nei grandi progetti comunitari ed internazionali;

- fornitura dei servizi di rete a favore delle piccole e medie imprese ed attivazione degli interventi diretti a favorire la collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione;

- incentivazione della ricerca di base e di quella industriale, accrescimento della capacità brevettuale e sostegno allo sviluppo precompetitivo;

- promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità tecnologica nei comparti di riferimento, con la costituzione ed il potenziamento di nuove imprese ad alta tecnologia;

- promozione ed erogazione della formazione sulle tematiche sopracitate atte a diffondere la cultura dell'innovazione.

La Società potrà svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante la formazione, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di soci, non godranno di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio di imprese che possano potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà porre in essere iniziative mirate:

2.1. al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ri-



cerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto tecnologico;

2.2. al richiamo, nell'area di operatività del distretto tecnologico, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;

2.3. all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto del distretto tecnologico;

2.4. al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del distretto;

2.5. alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Estero;

2.6. all'attrazione e alla formazione dei migliori talenti.

3. La Società potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

3.1. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da *spin-off*, *start-up* e riconversione produttiva di attività di ricerca;

3.2. elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;

3.3. gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;

3.4. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico pugliese, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;

3.5. promuovere e sostenere progetti che si avviino con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;

3.6. promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei soci o di altre primarie istituzioni;

3.7. avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto tecnologico;


3.8. agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;

3.9. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;

3.10. partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;

3.11. fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;

3.12. promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto all'interno e all'esterno dell'area del distretto



stesso;

3.13. promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto;

3.14. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente tramite la promozione di un fondo di *venture capital*;

3.15. fornire assistenza e supporto tecnico-scientifico e gestionale a Soci ed a terzi per la partecipazione a progetti e programmi di ricerca e sviluppo;

3.16. organizzare eventi a carattere sia scientifico che divulgativo, in sede locale, nazionale ed internazionale, per aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza sulle innovazioni tecnologiche di processi e o prodotti nei settori di riferimento principale ed in quelli ad essi connessi del distretto e per promuovere l'immagine dei soci in ambito locale, nazionale ed internazionale.

4. La Società potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie.

5. La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie (in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico), ipotecarie e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale.

6. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi.

7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

Articolo 5

Partecipazione alla Società

di Università Pubbliche ed Enti Pubblici di Ricerca

1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso le Università Pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro.

2. L'apporto delle Università Pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca è rappresentato esclusivamente da prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive dei contributi consortili in danaro di cui al successivo art. 11 del presente Statuto. La quantificazione di tale apporto potrà essere oggetto di apposita decisione dell'Organo



di Amministrazione ovvero di apposito regolamento predisposto ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

3. Resta inteso che le Università Pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

Articolo 6

Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie

1. Possono partecipare alla Società anche le fondazioni bancarie di cui all'articolo 9 del presente Statuto, con lo scopo di fornire attività di supporto amministrativo - organizzativo alla gestione patrimoniale.

2. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso le stesse potranno essere gravate per le obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che richiedono versamenti e contributi in danaro.

3. Resta inteso che le fondazioni bancarie, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

Articolo 7

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 8

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 405.850,01 (quattrocotocinquemilaottocotocinquanta virgola zero uno), diviso in quote ai sensi di legge. L'Assemblea del 14 (quattordici) dicembre 2020 (duemilaventi) ha deliberato un aumento del capitale fino a Euro 600.000 (seicentomila), scindibile e progressivo, con termine finale per la sottoscrizione al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).

2. Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con decisione dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.


4. La relativa decisione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

6. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 9

Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:




- 1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;
 - 1.2. Enti pubblici economici;
 - 1.3. Enti pubblici di ricerca;
 - 1.4. Università;
 - 1.5. Fondazioni riconosciute;
 - 1.6. Fondazioni bancarie;
 - 1.7. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;
 - 1.8. Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società ovvero che siano in grado di concorrere alla realizzazione delle finalità statutarie della Società.
2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo di Amministrazione ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.
3. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.
4. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione e dell'eventuale sovrapprezzo stabilito preventivamente dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 10

Alienazione delle quote

1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.
2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci.
3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:
 - 3.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, l'Organo di Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da spedire all'indirizzo degli stessi, entro venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;
 - 3.2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione all'Organo di Amministrazione mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un tele-



gramma; si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviato tale comunicazione nel termine indicato;

3.3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute.

4. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della Società al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri sopra indicati, si farà ricorso alla clausola arbitrale di cui all'ultimo articolo del presente Statuto.


5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

5.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente posseda i requisiti necessari per diventare socio, dovrà inviare all'Organo di Amministrazione comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale e del Regolamento della Società;

5.2. l'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio;

5.3. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

5.4. in detto ultimo caso, l'Organo di Amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla decisione di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 e 5.4 del presente articolo. In caso quest'ultima procedura non abbia esito positivo il Socio può esercitare il diritto di recesso ai sensi del successivo art. 13.



Obblighi dei soci

1. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
2. Al fine di garantire il funzionamento della Società e di consentire alla stessa la promozione e lo sviluppo delle attività consortili indicate all'art. 4 del presente Statuto, tutti i soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter, al versamento di contributi consortili in denaro, con la sola esclusione delle Università Pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca i quali, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Statuto, contribuiscono esclusivamente mediante apporto di prestazione d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutiva dei contributi in denaro.
3. I contributi consortili si dividono in contributi ordinari e contributi straordinari.
4. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Società, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative della Società. Tali contributi sono determinati annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, e sono dovuti da ciascun socio in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta ovvero in misura fissa, a seconda della determinazione adottata dall'Assemblea, indipendentemente dalla partecipazione dello stesso socio alle attività progettuali della Società.
5. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi sono dovuti esclusivamente dai Soci interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti, e pertanto il loro ammontare è determinato dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte dal Socio.
6. I soci in ritardo nei versamenti dei contributi sono obbligati al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione.
7. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci diversa da quella fisiologica del tipo sociale adottato.
8. Le specifiche modalità di quantificazione e corresponsione dei contributi consortili sia in denaro che in prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, saranno oggetto di apposito regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che le Università Pubbliche e gli Enti Pubblici di



Ricerca contribuiscono esclusivamente mediante apporto di prestazione d'opera scientifica, tecnologica e di formazione.

Articolo 12

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

Articolo 13

Recesso del Socio

1. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.
2. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma.
3. Nel caso di recesso il termine di preavviso è di sei mesi.

Articolo 14

Esclusione

1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci, nei confronti del socio che:

1.1. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle decisioni legalmente adottate dagli organi della Società;

1.2. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;


1.3. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n.95);

1.4. sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'Assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione;

2. Nei casi previsti dal comma 1.1. del presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente.

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo articolo del presente Statuto.

Articolo 15



Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci

1. In caso di recesso per i casi previsti dalla legge o di esclusione per giusta causa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2473 e 2473-bis C.C.
2. In ogni caso, qualora dai comportamenti del socio per i quali è stata deliberata l'esclusione sia derivato danno per la Società, la Società può trattenere la somma del rimborso dovuto al socio escluso, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
3. Nel caso di mancata esecuzione del conferimento nel termine prescritto, si applica quanto disposto dall'art. 2466 c.c.

Articolo 16

Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio consorziato o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine.
2. La Società consortile potrà utilizzare in forma gratuita tale risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra il Consorzio e i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti dall'attività del Consorzio non finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno al Consorzio, ed ai soci, dietro specifica richiesta, licenza non esclusiva e gratuita di utilizzazione per le proprie finalità istituzionali.
3. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci consorziati, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.

Articolo 17

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, a eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Il Bilancio ed i relativi allegati dovranno essere predisposti dall'Organo di Amministrazione e dovranno essere presentati all'Assemblea, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio può essere



presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 18

Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:
 - 1.1. l'Assemblea dei soci;
 - 1.2. l'Organo di Amministrazione;
 - 1.3. l'Organo di controllo;
2. I Componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. Nella scelta dei Componenti di tali organi è assicurato, altresì, il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 19

L'Assemblea dei soci

1. Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Esse sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'esame e l'approvazione del Bilancio e relativi allegati entro i termini ordinari o, qualora ricorrano le condizioni, entro il maggior termine entrambi stabiliti dal Codice Civile.
3. L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 20

Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci può essere convocata nel corso dell'esercizio sociale qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno e qualora ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, a cura dell'Organo di Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, telegramma, messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, la data e l'ora stabilita per la riunione eventualmente anche della seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo



comma dell'art. 2479 bis c.c.

Articolo 21

Intervento in Assemblea dei soci

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel registro delle imprese.

Articolo 22

Rappresentanza in Assemblea dei soci

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.
2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 23

Presidenza dell'Assemblea dei soci

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, prioritariamente al Vicepresidente e al consigliere più anziano; qualora questi ultimi non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, e dal segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.
3. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 24

Quorum assembleari deliberativi


L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; per le materie che richiedono, in base al Codice Civile e al presente Statuto, una maggioranza qualificata l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale ovvero con la maggioranza prevista dal presente Statuto, fatte salve eventuali maggioranze più rafforzate inderogabili per Legge.

Articolo 25

Sistemi di votazione dell'Assemblea dei soci

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.
2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

Articolo 26



Verbali assemblea

1. L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina il Segretario, che può anche non essere Socio.
2. Il verbale dell'Assemblea è redatto e firmato dal Segretario e dal Presidente; con riguardo alle delibere di modificazione dello Statuto e degli altri casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente.

Articolo 27


Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. L'Assemblea dei Soci può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, con decisione motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del presente statuto espressamente riferite al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi componenti.
3. Per Organo di Amministrazione si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.
4. Gli Amministratori:
 - 4.1. possono essere anche non soci;
 - 4.2. durano in carica - secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa e sono rieleggibili;
 - 4.3. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..
5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1. Salvo quanto previsto al successivo punto 5.2., se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, questi possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;
 - 5.2. qualora venga meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio; in tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.
6. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di Amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 28

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le modalità seguenti.
 - 1.1. Presidenza: il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un



Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

1.2. Decisioni: per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le decisioni si prendono a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

1.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni otto. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come astensione.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

1.4. Verbalizzazioni: le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio. La relativa documentazione è conservata dalla società.

1.5. Convocazioni: le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica.

1.6. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, op-



pure da almeno due Sindaci; di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di audio/videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle decisioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 29

Poteri dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto.
2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può prevedere l'attribuzione di deleghe di gestione a un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.
3. In particolare, l'Organo di Amministrazione, tra le altre:
 - 3.1. può nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti;
 - 3.2. definisce le linee di sviluppo della Società, sottoponendole all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - 3.3. predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione assieme ai programmi annuali di attività della Società, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - 3.4. predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o centocinquanta giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 19 del presente Statuto, il Bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - 3.5. istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
 - 3.6. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
 - 3.7. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
 - 3.8. propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del pre-



sente Statuto e dell'atto costitutivo;

3.9. adotta provvedimenti sulle liti attive e passive;

3.10. adotta provvedimenti sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti.

Articolo 30

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a procuratori speciali all'uopo nominati.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene eletto dall'Assemblea che lo nomina o, in caso questa non provveda, dallo stesso Consiglio di Amministrazione nel proprio seno tra i consiglieri in carica.

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi e in giudizio e:

3.1. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;

3.2. convoca e presiede l'Assemblea dei soci;

3.3. provvede alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;

3.4. vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

3.5. coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione (in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione), le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

4. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente:

4.1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

4.2. adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;

4.3. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Articolo 31


Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato spettano tutti i poteri inseriti nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società, in via disgiunta dal Presidente e, se nominato, dal Vicepresidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32

Compensi degli amministratori

1. All'Organo di Amministrazione spetta il rimborso delle



spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare all'Organo di Amministrazione un'indennità annuale.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato, laddove nominato, spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti del compenso complessivamente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio.

3. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 33

Direttore Generale della Società

1. Il Direttore Generale della Società, se nominato, è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati dall'Organo di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale può essere chiamato, su richiesta dell'Organo di Amministrazione, a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 34

Organo di controllo

1. Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'Assemblea, si procederà alla nomina di un Organo di controllo o di un Revisore, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. Salva diversa valutazione dell'Assemblea, l'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia. All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.


2. L'Organo di controllo ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile. Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

3. Il Collegio Sindacale, laddove nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia). L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale provvede anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

Articolo 35

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è composto da un minimo di 3



(tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti fra qualificati esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza. Nella prima riunione, convocata all'occorrenza dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato di indirizzo eleggono il loro Presidente.

2. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dall'Assemblea dei Soci, durano in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I membri del Comitato di indirizzo sono individualmente revocabili dall'Assemblea dei Soci.

3. Il Comitato di Indirizzo è convocato e presieduto dal suo Presidente. Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato, il quale delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Alle sedute del Comitato di Indirizzo partecipa l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione), cui è riservato il diritto di voto.

5. Il Comitato di Indirizzo ha il compito di stimolare e promuovere, in collaborazione con gli altri organi della Società, azioni e iniziative per la realizzazione dello scopo sociale, valutare le attività poste in essere dal Distretto e la qualità dei risultati ottenuti. In particolare, nei limiti fissati dall'Organo Amministrativo, il Comitato di Indirizzo:

a. esprime parere non vincolante sulle Linee di sviluppo e sul Programma Annuale di attività predisposti dall'Organo Amministrativo;

b. formula proposte relative alla attività di studio e ricerca del Distretto;

c. fornisce pareri e osservazioni non vincolanti sulle questioni che gli vengono sottoposte dall'Organo Amministrativo;

d. può richiedere all'Organo di Amministrazione di avvalersi di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici del Distretto.

6. Al Comitato di indirizzo non spetta alcun compenso. L'Assemblea dei Soci, tuttavia, può eventualmente riconoscere ai componenti del Comitato di indirizzo una remunerazione complessivamente non superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per l'Organo di Amministrazione.

7. Le decisioni del Comitato di indirizzo risultano da verbali che vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Comitato stesso.

Articolo 36

Prestazioni di servizio

Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà



oggetto di appositi tariffari stabiliti dall'Organo di Amministrazione, con differenziazione di valutazione tra prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci.

Articolo 37

Risorse umane e strutturali

1. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di ricerca proprie o messe a disposizione dai soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.

2. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse (Know-how, tecnologie, processi, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, attrezzature ed impianti dimostrativi e produttivi, ecc.) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

Articolo 38

Riunioni per audio/video conferenza

1. Le Assemblee e le adunanze dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo, laddove nominato, potranno essere tenute anche per audio/video conferenza, purchè di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando le modalità tecniche con cui potrà avvenire il collegamento, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea o l'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale su relativo libro.

2. Il Segretario dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persona di propria fiducia presente in ciascuno dei suddetti locali.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Articolo 39

Utili


1. L'utile netto di Bilancio è ripartito come segue:

1.1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

1.2. il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;

1.3. il rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

Articolo 40



Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Articolo 41

Finanziamento della Società

1. La società può ricevere finanziamenti dai Soci che potranno essere effettuati, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.
2. Tali finanziamenti, se non diversamente deliberato, si presumono infruttiferi di interessi.

Articolo 42

Responsabilità verso i terzi

Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 43

Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa decisione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 44

Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo di Amministrazione, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la società.
2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.
3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003 e ss.mm.ii..

Articolo 45

Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia

Articolo 46 - Norma transitoria

Il precedente articolo 27, nella parte in cui stabilisce che



il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, entra in vigore a partire dalla data dell'Assemblea convocata per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 27 (ventisette) aprile 2018 (duemiladiciotto).

FIRMATO: Roberto BRACCIO Notaio (impronta del sigillo notariale)

E' copia conforme all'originale
per uso Consentito

Brindisi, li 14 gennaio 2021

Roberto Braccio

